

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del dl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008, l'undicesima il 7/1/2008**

Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti

dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi de-

rivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

632. All'articolo 4, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Go-

verno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, con-

Continua a pag. 38

## Commenti

### Comma 629

Per la realizzazione del programma pluriennale di cui al comma 627, il Ministro della difesa, adoterà un regolamento, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Sullo schema di regolamento dovrà consultare il COCER ed acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

### Comma 630

Il regolamento previsto dal comma 629 è il presupposto per l'avvio delle azioni finalizzate al rilascio forzoso degli alloggi di servizio, da parte degli attuali utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

### Comma 631

È abrogato l'articolo 26, comma 11-quater, del d.l. 296/2003, convertito, dalla legge 326/2003 che conteneva regole per l'alienazione degli immobili oggetto dei precedenti commi. Pertanto, tali immobili rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

### Comma 632

Alle amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica è vietato istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

### Comma 633

In attuazione del comma precedente, si prevede che alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 decadono. Di conseguenza, il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo

le procedure ordinarie.

### Comma 634

Il comma 634 è una delega per l'adozione di un regolamento di delegificazione. Per questa ragione, contiene una serie di criteri, volti a conseguire obiettivi di stabilità e crescita, riducendo la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementandone l'efficienza e la qualità.

Il regolamento sarà emanato entro 180 dalla vigenza della legge finanziaria 2008, su iniziativa del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati. Prima dell'adozione saranno consultate le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.

Il regolamento dovrà seguire una serie di principi e criteri direttivi, il primo dei quali è quello della fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari. Lo scopo è assegnare dette funzioni, impropriamente duplicate tra più soggetti, ad un unico ente, per ottenere una riduzione della spesa complessiva e del contributo statale di funzionamento.

Si prevede, poi di trasformare gli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato. O, in alternativa, di sopprimerli e liquidarli, anche affidando la gestione della liquidazione nonché del contenzioso ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del d.l. 63/2002, convertito in legge 112/2002.

Ancora, il regolamento disporrà la fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute

alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali.

Gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi saranno razionalizzati. Mentre, in generale, il numero dei componenti degli organi collegiali sarà ridotto almeno del 30%.

In ogni caso, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

In conseguenza delle razionalizzazioni, saranno abrogate le leggi dalle quali derivino finanziamenti a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato.

All'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, saranno trasferite le funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

### Comma 635

La commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa, prevista dall'articolo 14, comma 19, della legge 246/2005 esaminerà gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634. Ed esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga. Trascorsi i termini, il parere si intende espresso favorevolmente.

### Comma 636

A prescindere dal regolamento di cui al comma 634, la legge finanziaria sopprime direttamente gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A.

Un regolamento delegato di delegificazione stabilirà come attribuire le funzioni degli enti soppressi, che devono essere man-

tenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, disciplinando la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale.

### Comma 637

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri determineranno come destinare le risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti che saranno soppressi, ai sensi del comma 634.

Tali decreti, saranno adottati entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634.

### Comma 638

Sugli schemi di decreto di cui al precedente comma esprimeranno il proprio parere le competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati

### Comma 639

Esenzione da oneri fiscali, per tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione degli enti, di cui ai precedenti commi.

### Comma 640

Dalla data di entrata in vigore della finanziaria per il 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 448/2001, norma che prevedeva iniziative di razionalizzazione e soppressione di enti, analoghe a quelle di cui al precedente comma 634. Restano in piedi, però, i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

### Comma 641

Dal 1° gennaio 2008 le norme previste dai commi da 634 a 642 debbono portare ad un miglioramento dell'indebitamento netto. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di migliora-

Segue da pag. 37

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al com-

ma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli ef-

fetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

### ARTICOLO 3

*(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie

e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

c) il comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) il comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono erogare, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto

## Commenti

mento dell'indebitamento netto, si provvede alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici soppressi.

### Comma 62

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, individuerà e metterà in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al r.d. 2392/1929, laddove abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

### ARTICOLO 3

#### Comma 1

La disposizione in esame riscrive integralmente i commi 204 e 206 della legge finanziaria 2007. Si prevede pertanto, nell'ottica di razionalizzare gli spazi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo, nonché per quelli condotti in locazione dallo Stato, che il Ministero dell'Economia e delle finanze, con propri decreti, emetta dei piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa. Piani che saranno redat-

ti per il triennio 2008-2010, d'intesa con l'agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sia nella veste, queste ultime di conduttrici che usuarie degli immobili. Le finalità dei predetti piani sono quelle di conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati nel 2008. Ci si aspetta una riduzione altresì nel 2009 non inferiore al 7 per cento e del 6 per cento nel 2010. Inoltre, riscrivendo il comma 206 della finanziaria 2007, si dispone che, in sede di prima applicazione, il costo d'uso degli immobili statali in uso alle amministrazioni sia determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, dato questo tratto dai parametri forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare che sono praticati nella zona interessata dall'immobile per analoghe attività. Dal 2009, la percentuale di cui sopra verrà incrementata annualmente di un ulteriore 10%, fino a quando la stessa non raggiungerà il 100% del valore corrente di mercato.

#### Comma 2

Le disposizioni recate con il comma precedente dovranno portare al raggiungimento di economie di spesa, quale indebi-

tamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, a 80 milioni di euro per il 2009 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.

#### Comma 3

Più soldi da destinare all'otto per mille a gestione statale. Il comma infatti dispone un incremento di ben 60 milioni di euro della quota destinata allo Stato dalla scelta dell'otto per mille sull'Irpef.

#### Comma 4

Nel 2008 anche i fondi destinati alla ripartizione dei cinque per mille si incrementano. Disponendo una sostituzione al comma 1237 della finanziaria 2007, sul piatto ci saranno 400 milioni di euro.

#### Comma 5

Disciplina la scelta dei contribuenti a favore del cosiddetto «cinque per mille». Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta potrà essere destinata a diverse finalità, ad esclusiva scelta del contribuente. Quali sono? Innanzitutto il sostegno alle Onlus e alle associazioni che non perseguono fini di lucro le quali operano prevalentemente nei settori indicati

all'articolo 10, comma 1, lettera a) del dlgs n.460/97. Indi, si potrà scegliere di finanziare gli enti della ricerca scientifica e dell'università. Infine, i contribuenti avranno la possibilità di destinare fondi al finanziamento degli enti che operano nel campo della ricerca sanitaria.

#### Comma 6

Il comma impone ai soggetti che sono ammessi al riparto delle somme messe loro a disposizione dalla scelta dei contribuenti, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinati, di un rendiconto, dalla quale risulti, anche attraverso una relazione illustrativa, come sono state destinate le somme ricevute, in modo chiaro e trasparente.

#### Commi 7-8

Sarà demandato ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'economia, salute e solidarietà sociale, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini con cui si provvederà al recupero delle somme che non dovessero rendicontarsi, così come disposto dal comma 6. Per l'anno 2009, la finanzia-

delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivi alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., moti-

vando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento dai tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del preadetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole commissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole commissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ov-

vero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controverse i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle dispo-

sizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma

Continua a pag. 40

ria 2008 mette a disposizione un limite massimo di 380 milioni di euro.

#### Commi 9-11

È necessario procedere in fretta alle erogazioni del cinque per mille relativi agli anni 2006 e 2007. Pertanto, viene stanziata una somma di 500 mila euro che sarà prelevata dalle risorse ex comma 1237 della legge finanziaria 2007 (quindi tolta all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale. È altresì previsto che lo stesso Ministero abbia la facoltà di avvalersi di un intermediario finanziario per lo svolgimento delle attività di erogazione dei contributi relativi al cinque per mille.

#### Commi 12-13

Si avvia la riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica. Entro il prossimo 31 marzo 2008, infatti, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, in forma diretta o indiretta, il controllo di società, dovranno promuovere, anche attraverso atti di indirizzo, opportune iniziative che siano finalizzate a ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se attualmente vi siano

più di cinque membri, ovvero a cinque, se gli stessi siano composti da più di sette membri. Si dovrà prevedere, inoltre, in caso di consigli di amministrazione composti da tre componenti, che al presidente siano attribuite le funzioni di amministratore delegato, e questo senza che sia disposto alcun onere o compenso aggiuntivo. Le direttive dovranno altresì prevedere che sia soppressa la figura del vicepresidente (se tale carica è prevista nello statuto della società), o meglio prevedere che la carica sia mantenuta solo quale individuazione della figura che sostituisca il presidente in caso quest'ultimo sia assente o sia impedito; anche in tal caso non dovrà corrispondersi alcun compenso aggiuntivo. Infine, dovrà essere eliminata la previsione di corrispondere un gettone di presenza agli organi societari, nei casi in cui tale forma è presente, e di limitare il ricorso alla costituzione di comitati con funzioni consultive o propositive solo ai casi strettamente necessari. Tutte le modifiche richieste dagli atti d'indirizzo dovranno avere effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivi alle modifiche stesse.

#### Comma 14

Il comma dispone, nelle società in cui le amministrazioni statali abbiano il controllo indiretto, il divieto di nominare, sia nei

consigli di amministrazione che in quelli di gestione, alcun amministratore della società controllante, tranne nel caso in cui a questi siano attribuite deleghe gestionali permanenti o che la nomina corrisponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata, delle particolari e comprovate esigenze tecniche degli amministratori della società controllante. In tali casi, gli emolumenti erogati dalla controllata, per la partecipazione ai propri organi, non vanno al componente, bensì riversati alla società controllante.

#### Comma 15

Le società in mano pubblica (sia diretta che indiretta), dovranno adottare, per le forniture di beni e servizi, parametri di qualità e prezzo che siano rapportati a quelli che la Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni. In caso di scostamento, questo dovrà essere espressamente motivato, soprattutto nel caso in cui le predette società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

#### Comma 16

Le disposizioni sinora evidenziate non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, per quel che riguarda solo l'accorpamento delle cariche in un'unica figura (presidente-amm.re delegato),

all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti (l'ex Sviluppo Italia spa) e alle società costituite dall'Enel spa per lo smaltimento delle centrali nucleari dismesse, società così identificate ai commi 459 e 461 della legge finanziaria 2007.

#### Comma 17

Per quanto riguarda le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli enti locali, continuano ad applicarsi le disposizioni ex comma 729 della legge finanziaria 2007 (taglio del numero dei componenti ad un massimo di tre o di cinque se il capitale è pari o superiore a 2 milioni di euro), nonché le ulteriori disposizioni contenute nella stessa legge.

#### Comma 18

I contratti relativi a rapporti di consulenza nella pubblica amministrazione saranno efficaci solo dalla data in cui l'amministrazione conferente avrà reso noto il nominativo del consulente, nonché l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso, sul proprio sito internet istituzionale.

#### Commi 19-21

Le disposizioni dell'art. 3, commi n. 19-20-21, della finanziaria 2008, «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole commissorie in tutti i con-

Segue da pag. 39

1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pub-

blica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunemente denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il tra-

sferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla me-

desima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscriverne, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelievi dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun biennio precedente aumentato del 2%. Sono esclusi da tale limite le regioni e le provin-

## Commenti

tratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi», pone un divieto il cui contenuto sostanziale è complesso, senza considerare che la stessa disposizione incorre in evidenti limiti costituzionali e di violazione di principi europei, oltre che essere assolutamente inutile.

Partiamo dal profilo dell'inutilità. Come è noto l'arbitrato è istituto volontario, ossia rimesso alla libera iniziativa delle parti. Ove una parte non voglia far ricorso a tale istituto è sufficiente manifestare tale dissenso. Nel caso in esame, qualora si fosse ritenuto giusto il contenuto del divieto, sarebbe stato sufficiente dare un indirizzo di natura amministrativa agli uffici per indurli a non servirsi dell'arbitrato. Il ricorso alla legge, al contrario, dimostra sia una concreta ignoranza dell'essenza dell'arbitrato, sia una scarsa conoscenza dei profili amministrativi. Vietare alla pubblica amministrazione l'utilizzo di un istituto previsto dal codice di procedura civile appare quindi inutile e singolare.

Il secondo limite è di natura costituzionale e consiste nell'evidente invasione di competenza fatta dal legislatore nel momento in cui «estende» anche alle regioni tale divieto, violandone l'autonomia organizzativa e di funzionamento; tutte le normative regionali sugli appalti prevedono, infatti, espressamente l'arbitrato come forma di risoluzione per tali profili. Considerato che il ricorso all'arbitrato sugli appalti è una scelta di natura organizzativa funzionale delle regioni appare difficile l'estensione di tale divieto a chi ha fatto la legittima scelta di utilizzare un istituto previsto dal Codice di procedura civile per risolvere le proprie problematiche. Delle due una: o l'arbitrato ha una «dannosità» implicita nella sua struttura e/o natura, ed allora si sarebbe dovuto abrogarlo sic et simpliciter; o l'arbitrato è valido e possibile e la sua li-

mitazione (non rimessa alla semplice volontà delle parti) è illegittima.

Mancato rispetto della normativa europea. Passando all'esame del Trattato della Comunità Europea, l'istituto dell'arbitrato è espressamente riconosciuto dal Trattato e quindi vi è un fondamento costituzionale di principio di tale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie (c.d. giurisdizione facoltativa). Per quanto riguarda il diritto derivato, l'articolo 149 paragrafo 3 del medesimo Trattato della Comunità Europea dispone che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alle forme ed ai mezzi.

Tuttavia la Corte di Giustizia della Comunità Europea con orientamento giurisprudenziale pacifico, recepito anche dalla Corte Costituzionale italiana a partire dalla sentenza 64 del 1990, ha stabilito che le c.d. direttive self-executing vincolano gli Stati membri ad una fedele trasposizione delle loro disposizioni normative, in quanto aventi sostanzialmente carattere regolamentare.

Inoltre la Corte di Giustizia, fin dalle origini, ha riconosciuto l'esistenza dell'arbitrato relativo sia ad un contratto di diritto pubblico che di diritto privato, nonché nella direttiva servizi 92/150, poi confluita nelle direttive ve 18 e 1712004 (relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nonché degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali). In particolare il punto 26 del preambolo alla direttiva 18/2004 in combinato disposto con l'articolo 16 della medesima prevede che «i servizi di arbitrato sono di norma prestati da enti o persone appositamente selezionati o designati secondo modalità che

non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici». Eguale previsione si ricava dal punto 34 del preambolo alla direttiva 17/2004 in combinato disposto con l'articolo 24 della medesima, dal cui campo di applicazione viene espressamente escluso, dato il carattere fiduciario dell'istituto. Inoltre, già con la sentenza Corte di Giustizia 30 giugno 1966 in causa 61/65, la Corte ha enunciato i requisiti alla stregua dei quali esso possa essere considerato una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 (ex articolo 177) del Trattato.

### Comma 22

Sarà un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e di concerto coi ministri della innovazione p.a., infrastrutture e giustizia, a determinare, ogni anno, i risparmi conseguiti dalle nuove norme sull'arbitrato, al fine di provvedere alla riduzione dei corrispondenti stanziamenti nonché per dare il via alla rassegnazione dei predetti risparmi a favore del ministero della giustizia. Sullo stato di attuazione delle disposizioni in tema di arbitrato, recate dai commi da 19 a 23, lo stesso premier trasmetterà annualmente alle Camere ed alla Corte dei conti apposita relazione.

### Comma 23

In tema di appalti pubblici, in particolare per le questioni inerenti gli accordi bonari, se i termini indicati ai commi 5 e 13 dell'articolo 240 del codice dei contratti pubblici non vengano rispettati, di tale violazione ne rispondono sia il responsabile del procedimento che la commissione (dallo stesso nominata). In particolare, il primo risponde sia sotto il profilo disciplinare che a titolo di danno erariale, mentre la seconda non avrà diritto ad alcun compenso.

### Comma 24

Stop alla concessione dei contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutela dell'ambiente e i beni culturali, come previsto dai commi 28 e 29 della legge finanziaria 2005. Le risorse che in questi anni non sono state impegnate saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

### Commi 25-26

Dall'1.1.2008 va in liquidazione l'agenzia per i giochi olimpici Torino 2006. Le residue attività, infatti saranno svolte da un commissario liquidatore che sarà nominato con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri. In tale decreto saranno individuati i compiti che il citato commissario dovrà svolgere, nonché i mezzi e il personale che avrà a disposizione, sempre nei limiti delle risorse già messe a disposizione dell'agenzia Torino 2006. Le eventuali risorse che dovessero realizzarsi al termine della liquidazione saranno incamerate al bilancio dello Stato. Gli impianti e le infrastrutture olimpiche realizzate, comprese nel piano di interventi indicato dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 285/2000, saranno destinate definitivamente come previsto nelle condizioni attuative del citato piano.

### Commi 27-28

Stop al proliferare di società senza contorni ben precisi. Tutte le pubbliche amministrazioni (enti territoriali, enti camerati e agenzie fiscali incluse), infatti, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non potranno costituire società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi che non siano strettamente legate alla propria missione istituzionale. Tale divieto comprende altresì l'assunzione o il mantenimento di

ce autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accessi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati pos-

sono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese differibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di

ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra con-

sentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo

cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 de-

Continua a pag. 42

retto o indiretto, anche di minoranza, di tali società. Resta salva la facoltà di poter procedere alla costituzione di società che producano servizi di interesse generale nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte della pubblica amministrazione, ma sempre nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. L'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali dovrà essere deliberato dall'organo competente nel cui atto dovrà essere motivata la sussistenza dei presupposti.

#### Comma 29

Entro il mese di giugno 2009, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovranno cedere a terzi le società e le partecipazioni che non siano legate alle proprie attività istituzionali.

#### Commi 30-31

Le pubbliche amministrazioni che costituiscono società o enti, ovvero assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di trasformazione, riorganizzazione o decentramento, dovranno adottare, di concerto con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda le conseguenze sul piano delle politiche relative al personale, dei provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali che siano adeguate alle funzioni esercitate, provvedendo pertanto alla rideterminazione della propria dotazione organica. Fino a quando i predetti provvedimenti non saranno perfezionati, le dotazioni organiche sono individuate, in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società, ivi considerando altresì i posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espleta-

mento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, al netto del numero del personale effettivamente trasferito.

#### Comma 32

Saranno i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno ad asseverare i processi di cessione o di costituzione di società, sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie. Gli stessi dovranno altresì trasmettere una relazione alla ragioneria generale dello Stato. In caso riscontrassero inadempimenti alle disposizioni recate, dovranno segnalare gli eventi alla Corte dei conti competente per territorio.

#### Comma 33

Dal prossimo anno, il fondo per gli investimenti, istituito con l'articolo 46 della legge finanziaria 2002 è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nello stesso fondo. Pertanto, le disposizioni recate con la norma richiamata, che prevedevano l'istituzione nello stato di previsione della spesa di ciascun ministero, cessano ogni effetto a decorrere dal 2008.

#### Comma 34

Abrogati dal 2008 i fondi, allocati nello stato di previsione di ciascun ministero, contenenti le dotazioni di bilancio per i trasferimenti correnti alle imprese. Le disponibilità saranno destinati alle finalità indicate all'elenco 3 della legge finanziaria 2006 (tra cui Poste, Anas e Ferrovie).

#### Comma 35

Il comma in esame riscrive la disposizione recata dal comma 862 della legge finanziaria 2007 in tema di completamenti di interventi di programmazione negoziale. Infatti, le iniziative agevolate che non siano state ancora completate alla data di

scadenza delle proroghe concesse e che, alla stessa data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi (nella l.f. 2007 tale percentuale era il 30%), potranno essere completate entro il 31.12.2008. Entro il 30.6.2009, dovrà essere completata la relativa rendicontazione.

#### Comma 36

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il terzo (e non più settimo) esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

#### Comma 37

Sarà verificata ogni triennio l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale ex art. 275 del regolamento sulla contabilità di Stato, ai fini di verificare ed accertare che sussistano ancora i presupposti, previsti dall'articolo 20, comma 3 della legge n. 468/78, per il proseguito di una loro permanenza nel bilancio dello Stato.

#### Comma 38

Sarà pertanto avviato, per le finalità del comma 37, un programma di ricognizione dei residui passivi di cui se ne farà promotore il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate e che si concluderà entro il 30 aprile. Tale ricognizione dovrà individuare i residui passivi, per i quali non sussistendo i presupposti per una loro permanenza, si dovrà procedere all'eliminazione dalle poste di bilancio.

#### Comma 39

Un decreto del Ministero dell'economia, di concerto con i ministri interessati, quantificherà l'ammontare degli stanziamenti in conto residui che si dovranno eliminare, i quali sono versati dalle amministrazioni interessate al bilancio dello Stato, nonché gli stanziamenti da iscrivere, in ossequio agli obiettivi di finanza pubblica da raggiungere, in fondi appositamente costituiti negli stati di previsione delle stesse amministrazioni. Fondi che serviranno per finanziare nuovi programmi di spesa o programmi già in itinere. Le modalità di utilizzo di tali fondi saranno disciplinati da decreti del Ministro dell'economia e finanze, su proposta del titolare del dicastero interessato, previo parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

#### Commi 40-42

Scatta un limite ai prelevamenti che si potranno effettuare dai conti aperti presso la Tesoreria dello Stato. Infatti, nel prossimo triennio 2008-2010, chi è titolare di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la citata tesoreria, non potrà prelevare dai propri conti ivi aperti, somme che siano superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, maggiorato del 2%. Il comma deroga all'osservanza di tali disposizioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali (tra cui, per espressa previsione, i consorzi cui partecipano gli ee.ll.), gli enti previdenziali, gli enti del Ssn, il CNEL, gli enti del sistema camerale, gli enti che gestiscono le aree naturali protette, l'ICRAM, l'INFS, le autorità portuali, nonché il Ministero dell'economia e finanze relativamente ai conti allo stesso trasferiti a seguito della trasformazione della cassa depositi e prestiti in società fiscali. Inoltre, sono escluse dalle predette disposi-

Segue da pag. 41

riva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI -

Radiotelevisione italiana SpA sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo

per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo

della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

## Commenti

zioni, le Agenzie fiscali, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti relativi ad interventi di emergenza, nonché tutti i conti che siano stati istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Tutti gli altri soggetti, non contemplati nelle esclusioni di cui al comma 40, possono chiedere una deroga al vincolo di prelievo. Richiesta di deroga che dovrà essere accompagnata da effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della deroga ovvero il diniego della stessa (sia totale che parziale) è disposto con decreto dirigenziale. Le eccedenze di spesa, inoltre, cui sono state riconosciute le deroghe, dovranno essere riasorbite entro la fine dell'anno di riferimento (in pratica bisogna rientrare in carreggiata entro l'anno). Fanno eccezione le eccedenze di spesa legate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate da erogare al personale.

Per chi non riasorbe le eccedenze di spesa, per le quali ha ottenuto una deroga, si vedrà costretto, nell'anno successivo, ad effettuare spese previste esclusivamente da leggi o derivanti da contratti perfezionati, nonché quelle spese la cui mancata effettuazione è fonte di danno. Con provvedimenti del Ministro dell'economia saranno regolati i prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato.

### Comma 43

Si dispone la cancellazione delle disposizioni concernenti la parametrizzazione della retribuzione dei dirigenti, dei consulenti e dei titolari di incarichi con lo Stato al primo presidente della Cassazione (disposizioni che saranno riscritte, con vincoli più stringenti, nei commi a seguire).

### Comma 44

Riscrive, in modo più completo, le disposizioni abrogate dal comma precedente. In questo comma non si fa più riferimento alla retribuzione ma si dispone che il tratta-

mento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, le agenzie, enti pubblici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o parziale prevalenza pubblica, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, nel territorio metropolitano, non possa superare il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione. Tale limite si applica espressamente ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai dirigenti, nonché ai presidenti e ai componenti di collegi ed organi di governo e di controllo di società non quotate. Sono esclusi da tale limite quelle attività di natura professionale e i contratti d'opera che abbiano ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. In parole povere, gli artisti Rai non sono soggetti a tale limite, altrimenti la superiorità Mediaset sarebbe dirompente. Prima di ricevere attuazione, comunque, ogni atto dovrà comunque preventivamente essere reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del relativo compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, fermo restando che dovrà essere comunicato al Governo e al Parlamento. Pesanti le conseguenze in caso di inadempienza. Infatti, in tal caso, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario dello stesso, sono tenuti al rimborso, per danno erariale, di una somma che sia pari a dieci volte l'ammontare eccedente la somma consentita (il trattamento economico del primo presidente della Cassazione). Sono previste rare ma motivate deroghe. Solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Tutte le amministrazioni coinvolte dalle disposizioni del presente comma, sono tenute

alla trasmissione preventiva dei relativi atti alla Corte dei conti. Le deroghe per le amministrazioni dello Stato possono essere concesse con dpcm nel limite massimo di 25 unità, che corrispondono alle posizioni di più elevato grado di responsabilità. Scatta anche l'obbligo dell'aspettativa per chi cumula particolari incarichi. Infatti, chi ha un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici, ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, controllate o collegate, e al tempo stesso sia componente degli organi di governo o di controllo dell'organismo o della società con cui si è instaurato il rapporto di lavoro, sarà collocato di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della sua iscrizione agli istituti previdenziali ed assistenziali (in pratica si sospende la maturazione della pensione). Le Autorithies e la Banca d'Italia sono due isole felici. Infatti, per Bankitalia e le autorità indipendenti tra tutte le disposizioni appena elencate si applicano solamente quelle relative alla pubblicità e alla trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti comunque superiori al tetto prefissato.

### Comma 45

Per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti dovrà essere la stessa legge di riforma a perseguire i controlli sulla spesa, sulle retribuzioni e sugli emolumenti, tentando di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi e il loro contenimento, così come disposto dal comma precedente.

### Comma 46

In tale comma si impone però un paletto. Infatti, per i soggetti a cui non si applica il comma 44, si prevede espressamente che il trattamento economico onnicomprensivo non possa superare il doppio di quello percepito dal primo presidente della Cassazione.

### Comma 47

Sono salvi dagli effetti indicati al comma 44 i contratti di diritto privato in vigore alla data del 28 settembre 2007. Alcuni tagli però saranno automatici. Infatti, se il superamento del trattamento parametrizzato a quello del primo presidente della Cassazione o al doppio dello stesso, sia causato dall'essere titolare di uno o più incarichi, mandati o dall'esercizio di semplici cariche non privatistica, o derivi da rapporti di lavoro di natura non privatistica con le pubbliche amministrazioni statali, il trattamento stesso sarà decurtato, ogni anno, complessivamente del 25% della stessa eccedenza. Il taglio automatico cesserà solo al rientro nei parametri sanciti dalle disposizioni recate dai commi 44 e 46. Il comma dispone infine che la decurtazione annuale opera altresì se derivi dal cumulo di emolumenti derivanti da contratti di diritto privato. In tal caso, la decurtazione inizierà dall'ultimo incarico conferito.

### Comma 48

Si precisa che le disposizioni contenitive della spesa per incarichi si applicano indistintamente a tutti i nuovi contratti e a quelli che saranno rinnovati per scadenza.

### Comma 49

Ai rapporti di diritto privato si applicano senza alcuna eccezione, le forme obbligatorie di pubblicità e trasparenza già previsti dal comma 44.

### Comma 50

Vanno obbligatoriamente comunicate alla commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi dei conduttori (di qualunque genere di trasmissione) della tivvù di Stato.

### Comma 51

Il comma dispone la soppressione delle disposizioni relative al tetto dei maxi sti-

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli ar-

ticoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finan-

za pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per mate-

ria e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocatione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe,

complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilanci per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Continua a pag. 44

pendi dei manager di Stato, previste dalla comma 466 della finanziaria 2007, allacciandole alle novità in materia contenute nei commi 44 e 45 della presente legge.

#### Comma 52

Tutta la normativa recata dai commi dal 44 al 51, sarà oggetto di una relazione che il presidente del consiglio dei ministri dovrà presentare alle Camere entro il 30/9/2008. Tale relazione si fonderà sui dati ricavati da un rapporto di analisi e classificazione che sarà allo scopo predisposto dal Ministro dell'innovazione nella p.a. (in breve, se ne occuperà la funzione pubblica).

#### Comma 53

La corretta attuazione delle disposizioni relative all'erogazione del trattamento economico complessivo sarà comunque oggetto di relazioni della Corte dei conti, in sede di controllo successivo sulla gestione.

#### Comma 54

Publicità per i consulenti esterni della pubblica amministrazione. Il comma opera una revisione delle disposizioni contenute nel comma 127 della legge finanziaria 1997, disponendo che tutte le p.a., relativamente all'affidamento di incarichi di consulenza per le quali è previsto un compenso, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale il testo integrale dei provvedimenti, indicando altresì i soggetti perceptor, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Se non pubblicato, l'omissione comporta, per il dirigente preposto, l'illecito di disciplinare e la responsabilità erariale, individuando quale danno la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi non pubblicati sul sito internet.

#### Comma 55

Giro di vite anche per gli affidamenti di consulenze ed incarichi a soggetti esterni da parte degli enti locali. Il comma in esame infatti dispone che il loro affidamento po-

trà avvenire esclusivamente nell'ambito di un programma ex articolo 42, comma 2 lett. b9 del Tuel, che dovrà essere approvato (così sancisce la norma), dal consiglio comunale.

#### Comma 56

Nessuna discrezionalità nell'affidamento di consulenze o incarichi. Gli enti locali infatti, sono tenuti a disciplinare, all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione locale. Nel disciplinare, dovrà altresì essere indicato, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Pesanti le conseguenze in caso di inadempienza. Le violazioni alle disposizioni recate dal presente comma, infatti, costituiscono illecito disciplinare, nonché la determinazione di danno erariale (con obbligo, quindi, di informare la procura della magistratura contabile competente per territorio).

#### Comma 57

Gli enti locali dovranno comunicare, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente, le disposizioni regolamentari adottate, in ossequio alle disposizioni del comma precedente.

#### Comma 58

Un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che sarà emanato entro il 30 giugno 2008, individuerà, tra gli uffici o le strutture istituite presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio, nonché a tutela delle attività culturali, storiche e della salute, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza che siano ritenuti indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Dalla data di emanazione del

citato dpcm, tutti i restanti contratti di consulenza riferibili al personale di dette strutture, saranno soppressi. In ragione di ciò, le funzioni saranno espletate dalle direzioni generali competenti o vicini per materia. Il personale, dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è restituito all'amministrazione di appartenenza ovvero, con procedure di mobilità o comando, potrà essere inquadrato in uno degli uffici ministeriali in cui presta servizio.

#### Comma 59

Non si potrà più assicurare la responsabilità per danni erariali. Il comma, infatti, dispone la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da un ente pubblico che coprano il rischio degli amministratori qualora abbiano causato un danno all'erario nello svolgimento della propria funzione. Se già stipulati, tali contratti avranno vita breve, essendo validi solo sino al 30 giugno 2008. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere un simile contratto ovvero che proroghi il contratto in scadenza, nonché il beneficiario della copertura assicurativa, sono tenuti a rimborsare, quale vero e proprio danno erariale, una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel medesimo contratto.

#### Comma 60

Aggiunge una precisazione all'articolo 7, comma 7 della legge La Loggia, ove si prevede che è la Corte dei conti l'organo deputato a verificare il corretto perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Infatti, il comma in esame fa salva la potestà delle regioni a statuto speciale di prevedere, per il raggiungimento di tali finalità, l'adozione di particolari discipline. Inoltre, viene demandato alla Corte dei conti (è la sezione delle autonomie che pubblica i referti), nell'annuale referto sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali, di riferire anche dei

dati e delle informazioni che sono state raccolte in materia dalle sezioni regionali di controllo.

#### Comma 61

Stop ai rappresentanti delle regioni all'interno delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Chi fosse già stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 9 della legge n.131/2003 alla data dell'1.10.2007, resta in carica sino al termine del mandato (che è quinquennale). Chi invece fosse stato nominato con provvedimento successivo all'1.10.2007, cesserà dalla carica all'1.1.2008. Con effetto immediato da tale data dovrà altresì cessare la corresponsione di qualsiasi emolumento.

#### Commi 62-63

Le nuove molteplici funzioni cui è chiamata la Corte dei conti, soprattutto relative all'applicazione dei commi da 43 a 66 della legge finanziaria 2008, fanno sì che il Consiglio di Presidenza della Corte (l'organo di autogoverno della magistratura contabile), dovrà adottare, su proposta del Presidente della Corte stessa, i regolamenti necessari alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Al presidente della Corte spetta la formulazione delle proposte regolamentari, d'intesa con il segretario generale, nelle quali si dovranno definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando altresì i provvedimenti attuativi. Entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Corte dei conti, per il prossimo triennio, viene demandata la presentazione al Parlamento di una relazione sulle disposizioni appena evincenti. Relazione che dovrà altresì mettere in luce quali strumenti siano necessari a garantire quell'autonomia e quella indipendenza che spetta alla Corte stessa garantita dalla carta costituzionale.

#### Comma 64

La pubblica amministrazione che ritenga

Segue da pag. 43

blica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è

finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli stru-

menti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

12 - continua

## Commenti

di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, espressi in sede di controllo di legittimità sugli atti, dovrà adottare, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi della magistratura contabile, un provvedimento motivato (della non ottemperanza) da trasmettere ai Presidenti delle camere, alla Presidenza del consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

### Comma 65

La Corte dei conti, ai fini del referto per il coordinamento della finanza pubblica, potrà altresì definire programmi specifici di controlli, anche tenendo conto delle relazioni redatte dagli organi che esercitano il controllo interno o la vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, authorities indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

### Comma 66

Il personale statale non contrattualizzato (magistrati, ambasciatori, professori universitari, prefetti) che gode di un trattamento economico superiore a 53.000 euro annui, dal prossimo anno avrà un adeguamento nella misura piena del relativo indice, fermo restando che la misura del 70% dell'adeguamento retributivo, previsto dal comma 576 della l.f. 2007, opera solo per l'anno 2007.

### Comma 67

Il Ministro dell'economia e finanze proseguirà il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, come previsto dalle disposizioni ex comma 480 della legge finanziaria 2007. Allo scopo, sarà adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, un atto d'indirizzo, con riferimento soprattutto alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il Governo è tenuto all'obbligo di riferire sullo stato e sui risultati ottenuti dal citato programma con apposito allegato da allegare al Dpef.

### Commi 68-69

Parte la verifica sulle modalità di spesa e sull'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Infatti, entro il 15 giugno di ogni

anno, ogni Ministro dovrà trasmettere al Parlamento una relazione sullo stato della spesa e su quanto sia efficace l'allocatione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza. Relazione che dovrà altresì evidenziare l'efficienza dell'azione amministrativa svolta. Le tracce su cui dovrà fondarsi tale relazione, che si baseranno su un'istruttoria che ogni servizio interno dovrà svolgere, evidenzieranno (con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso) soprattutto diversi temi. Il primo è mettere in luce lo stato di attuazione delle direttive ex articolo 8 del dlgs n.286/199, con riguardo ai risultati conseguiti dalle strutture pubbliche in ossequio al perseguimento delle priorità politiche individuate da ogni singolo ministro e ottenuti in relazione alle risorse assegnate (umane e finanziarie) nonché evidenziare le linee di intervento su cui agire al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle strutture amministrative e di mettere in luce i casi di maggior successo che si sono ottenuti. Le relazioni dovranno altresì evidenziare gli adeguamenti normativi e amministrativi che si ritengono opportuni, in particolare modo tendenti alla soppressione o all'acorpamento di strutture che svolgono la stessa ovvero analoga funzione. Si dovrà inoltre sottolineare quali misure si ritengono necessarie per adeguare e razionalizzare le strutture e le funzioni amministrative nonché per le finalità tendenti alla base normativa per la nuova struttura del bilancio per missioni e programmi.

Tutta questa attività istruttoria sarà messa nero su bianco in opportune direttive che il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato dovrà predisporre entro il mese di gennaio e che saranno indirizzate ai servizi di controllo interno delle amministrazioni stesse. Lo stesso comitato ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione che le Camere trasmetteranno al Ministro per l'attuazione del programma di governo. A tale scopo, il comma dispone che il Comitato di cui sopra, d'intesa con i servizi di controllo interno,

opereranno fianco a fianco con la commissione tecnica per la finanza pubblica, col servizio studi della ragioneria generale dello Stato, e col Dipartimento della funzione pubblica.

### Comma 70

Nella sua relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, la Corte dei conti dovrà altresì esprimere le sue valutazioni anche tenendo conto dei temi indicati al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, nonché delle priorità indicate dal Parlamento stesso.

### Comma 71

Stato e regioni parleranno la stessa lingua. Si dispone infatti che il Governo promuova, in sede di conferenza Unificata, l'adozione di intese che individuino metodi di reciproca informazione che abbiano come finalità quella di verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni che appartengono ai diversi livelli territoriali. Dovranno pertanto svilupparsi procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica e metodi che rendano operativi gli scambi delle informazioni sui flussi finanziari e i dati statistici. Per tali motivi, si prevede espressamente che ai lavori della conferenza Unificata partecipi un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

### Commi 72-73

Il programma statistico nazionale comprenderà un'apposita sezione che concerne le statistiche sulle pubbliche amministrazioni, sulle società pubbliche o che siano controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Con l'istituzione di tale sezione si intende raccogliere e organizzare i dati inerenti al numero, alla natura giuridica, nonché alla dotazione di risorse umane e ai costi dei beni e dei servizi acquistati, anche alla luce di una comparazione da effettuare tra amministrazioni pubbliche, sia in ambito nazionale che internazionale. Il programma statistico nazionale, inol-

tre, comprenderà anche i dati utili a rilevare il grado di soddisfacimento della popolazione e delle imprese, con riferimento a settori e servizi pubblici che saranno individuati con metodo a rotazione. Per l'attuazione di tali disposizioni, si prevede che l'Istat emani una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo, con modalità telematiche, dell'informazione statistica e finanziaria. Dovranno essere pertanto uniformati metodi e strumenti. Per tale motivo, il comitato ex art. 17 del dlgs n.322/89 dovrà collaborare con il Cnipa affinché elabori degli standards appositi per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, per la raccolta condivisa delle informazioni, dei dati e per l'accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Le maggiori risorse che scaturiscono dagli adempimenti citati sono reperite dall'articolo 36 della legge n.146/1980. Si prorogano al 31.12.2008, i contratti di collaborazione attivati dall'Istat ai fini della rilevazione statistica.

### Comma 74

Scatta l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di fornire i dati che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. L'obbligo viene altresì esteso ai soggetti privati per le rilevazioni che rientrano nel programma stesso e allo scopo individuati da una delibera del consiglio dei ministri. Ogni anno, su proposta del presidente dell'Istat e con delibera del consiglio dei ministri, viene definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di fornitura. Il comma dispone altresì che i proventi delle sanzioni amministrative per violazione a tale obbligo, irrogate ai sensi dell'articolo 11 del dlgs n.322/1989, confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e serviranno alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.